



COMUNE DI GORNO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art. 1: Palestra polivalente

Il presente regolamento disciplina l'uso della palestra polivalente con spogliatoi annessi, sostituendo ed abrogando il precedente "Regolamento Comunale per uso palestra" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.01.1983.

Tale struttura è destinata all'uso pubblico e serve alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso all'impianto.

Art. 2: Destinatari della palestra

La palestra è concessa ai seguenti soggetti prioritariamente:

1. al Comune di Gorno
2. alle scuole di Gorno per attività didattiche;
3. alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Gorno;
4. alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede in altri Comuni;
5. soggetti privati.

Art. 3: Criteri per l'assegnazione della palestra

Ai fini dell'assegnazione della palestra si seguiranno le seguenti priorità:

1. svolgimento dell'attività didattica della scuola di Gorno;
2. svolgimento dell'attività agonistica;
3. svolgimento dell'attività giovanile;
4. svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero e amatoriale.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- i soggetti di cui all'art. 2, punti 3, 4 e 5 dovranno far richiesta utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale, firmato dal legale rappresentante, dal responsabile o presidente della società. Relativamente ai campionati di cui non si conosce il calendario, i soggetti in questione dovranno presentare, unitamente al modello di richiesta, un'indicazione di massima.
- per i soggetti di cui all'art. 2 punto 2, il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 30 settembre di ogni anno.
- L'amministrazione comunale, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche al calendario dell'utilizzo che si rendessero necessarie.
- In caso di più domande per gli stessi giorni ed orari non conciliabili nel corso della riunione, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle medesime al protocollo comunale.

Art. 4: Uso straordinario e revoca

Il responsabile del servizio ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso la società o il singolo atleta non versa all'amministrazione comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite. Nel caso in cui il compenso sia già stato versato si procederà al rimborso o all'emissione di un buono di importo corrispondente al valore delle ore perse.

Art. 5: Uso dell'impianto

1) I richiedenti sono obbligati a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi, pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

2) Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

3) In caso di attività organizzate dall'Amministrazione Comunale, la Giunta individua per ciascuna di esse un referente che risponda dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

4) Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

5) È vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

6) Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

7) L'ingresso agli spogliatoi e alla palestra, durante l'utilizzazione della struttura, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

8) Presso la palestra è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo; la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto; il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

9) L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

10) Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al comune, che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

11) I richiedenti, che durante l'utilizzo dell'impianto comunale rilevano eventuale inefficienza nella conduzione, custodia, gestione, ecc., o danneggiano in qualsiasi modo lo stesso, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale.

Art. 6: Pubblico

Il pubblico ammesso nell'impianto sportivo è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 7: Divieto di sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in subconcessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.

Art. 8: Rispetto degli impianti e attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare e a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari approvati dal Responsabile al momento dell'approvazione della domanda;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art.9: Installazioni particolari

L'installazione di attrezzature particolari è concessa nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza. Le installazioni devono avere carattere temporaneo e servire al solo scopo sportivo.

L'utilizzatore della palestra è tenuto a lasciare, al termine di ogni attività, il campo libero da attrezzatura di qualsiasi genere al fine di non interferire con le attività scolastiche.

Art. 10: Tariffe d'uso

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sono definite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 11 Esenzioni e Riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- le scuole presenti sul territorio del Comune di Gorno
- Le società sportive, gruppi o associazioni, con sede sul territorio del Comune di Gorno

In caso di più richieste per l'utilizzo della palestra nello stesso periodo viene concessa la priorità al gruppo/associazione/ente avente sede nel territorio comunale e successivamente in base alla data di presentazione della richiesta al protocollo comunale.

Per le richieste di utilizzo dell'impianto, a carattere straordinario, presentate da gruppi/enti/associazioni le cui iniziative sono patrocinate dal Comune di Gorno, la Giunta Comunale deciderà volta con volta la gratuità o l'applicazione di una tariffa agevolata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiedere agli utilizzatori della palestra, di qualsiasi categoria essi facciano parte, il riconoscimento delle spese per la pulizia dell'impianto.

Art. 12: Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale.
- La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della Società, o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'art. 38 del c.c. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento compete all'amministrazione comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.